

# informaANTEAS



Novità e scadenze

1° luglio 2026

n°23

ANTEAS



## Novità

RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATORI

ASSOCIAZIONI NON  
RICONOSCIUTE

Ordinanza Corte di  
Cassazione, sez. V<sup>^</sup> n. 9927 del  
17/04/2026

La V<sup>^</sup> Sezione della Corte di Cassazione, con questa Ordinanza, ha precisato che per essere ritenuti responsabili personalmente e solidalmente, ex art. 38 del Codice civile, gli amministratori di una associazione non riconosciuta (cioè non dotata di personalità giuridica, come gran parte delle Associazioni Anteas), devono aver svolto concretamente una attività contrattuale e negoziale.

Ciò non esclude che per i debiti d'imposta sia chiamato a rispondere solidalmente - tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto - il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746 del 2007; Cass. 26924 del 2019; Cass. 25650 del 2018).

## ATTIVITA' GRATUITA

### E RETRIBUITA NELLE ODV



Ordinanza Corte di  
Cassazione, sez. II<sup>a</sup> n. 16985  
del 30/05/2026



## LINEE GUIDA DEVOLUZIONE PATRIMONIO

### INCREMENTALE DI ETS



Nota MLPS  
n. 9981 del 22/06/2026



Questa Ordinanza della Cassazione – che si inserisce in un contesto giurisprudenziale che si occupa del *confine tra volontariato e lavoro retribuito* – riguarda la richiesta di un compenso da parte di un professionista nei confronti di una ODV.

Essa conferma la centralità del principio di gratuità dell'attività volontaria, anche se va letto alla luce della concreta ricostruzione del rapporto.

L'*art. 17 del Codice del terzo settore (Cts)* dispone, al *terzo comma*, che «l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario», mentre al *quinto comma* che «la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato».

L'*art. 33 Cts* prevede invece che le ODV «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari».

L'Ordinanza sottolinea l'esigenza di una chiara qualificazione preventiva dei rapporti tra l'associazione e i soggetti che prestano attività in suo favore.

Le Anteas ODV dovrebbero pertanto curare sia l'*aggiornamento del Registro dei volontari*, quale strumento di corretta individuazione dei soggetti che operano a titolo gratuito, che la regolazione di atti scritti, per il conferimento di incarichi retribuiti, anteriori all'esecuzione della prestazione, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della sua autonomia rispetto all'attività volontaria.

L'*art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore - Cts)*, dispone che in caso di SCIOGLIMENTO di un Ets (Ente del terzo settore), il suo *patrimonio residuo sia devoluto*, previo *parere positivo* dell'Ufficio Runts, a favore di *altri Ets* secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (normalmente, l'Assemblea).

Il suddetto *vincolo di destinazione* è posto a garanzia dell'assenza del fine di lucro ed a tutela dell'interesse pubblico.

Una disciplina specifica è contenuta invece nell'*art. 50, co. 2 Cts*, il quale stabilisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale in caso di CANCELLAZIONE di un Ets dal Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), volontariamente o a seguito di un apposito provvedimento di cancellazione dal Registro: in questo caso *l'ente continua ad operare come ente di diritto civile*, cioè regolato solo dal Codice civile e non più dal Codice del terzo settore.

La disciplina di dettaglio di questa fattispecie è contenuta nell'*art. 25 del D.M. n. 106/2020* sul funzionamento del RUNTS, come modificato dal D.M. n. 2/2026.

Sulla base del confronto tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici Runts, è emersa l'esigenza di disporre di un documento di prassi – redatto da un *gruppo di lavoro* composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni, del Terzo settore e dei Commercialisti ("Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore") che possa fungere da *guida applicativa e concreta* da parte degli Uffici.

Le linee Guida, anche esponendo una serie di *casi pratici*, tratta operativamente come si possa addivenire al calcolo del patrimonio incrementale dell'ente nei casi previsti nell'*art. 50, co. 2 Cts*.


Dopo aver ricordato che il patrimonio incrementale non sussiste (quindi, non ci sarà nessun patrimonio da devolvere) quando il patrimonio finale è inferiore al patrimonio iniziale, ricorda che di norma la data a cui riferire il patrimonio iniziale coincide con la *data di iscrizione al Runts*, salvo che per i *c.d. enti trasmigrati*, che costituiscono gran parte delle associazioni Anteas, il patrimonio assoggettato all'obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall'ente in virtù della pregressa qualifica.

*Come calcolare la consistenza del patrimonio iniziale?*

Mentre non sussistono particolari problemi quando tale patrimonio sia documentabile attraverso dati rinvenuti dai bilanci pubblici (quali i bilanci depositati presso la regione, gli albi territoriali o il Runts, o approvati dagli organi deliberanti e presenti in sede), difficoltoso appare tale accertamento quando non ci si trovi in situazioni di questo tipo.

Nel caso in cui non risulta possibile reperire la documentazione concernente il patrimonio iniziale, è possibile ricostruire la situazione patrimoniale-finanziaria ricorrendo ad una *documentazione 'certa'*, quali la rendicontazione fornita a enti terzi per la concessione di contributi, gli estratti conti bancari, le visure catastali e l'altra documentazione da cui si possa con attendibilità ricostruire il patrimonio dell'ente.

Dove invece non è possibile determinare il patrimonio incrementale con attendibilità (ad esempio nel caso di enti con rendiconto sia iniziale che finale per cassa – *Mod. D*, come accade frequentemente nel mondo Anteas), dovrebbero essere *comparati la cassa e le disponibilità liquide esistenti alla data iniziale e a quella finale* tenendo in considerazione gli elementi che possono aver inciso sulla loro consistenza, senza che le operazioni sottostante siano riconducibili alla qualifica di Ets.



# Scadenze

## 15 luglio

### Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle *operazioni* effettuate nel mese precedente.

### Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'*imposta sugli intrattenimenti* relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

## 16 luglio

### Associazioni datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.

### Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

### Associazioni committenti di prestatori occasionali

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

### Associazioni titolari di Partita Iva che versano saldo e acconto delle imposte, ratealmente dal 30 Giugno

Versamento della 2<sup>a</sup> *rata di imposte maggiorata dello 0,18%*.

### Associazioni contribuenti Iva che versano il saldo 2025 a rate a decorrere dal 16/03/2026

Versamento della *rata maggiorata dello 0,33%* per ogni mese di differimento

### Associazioni contribuenti Iva mensili

Versamento *Iva* dovuta per il mese precedente.

### Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei *contributi Inps* (ex Enpals) relativi al mese precedente.

### Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

## 30 luglio

### Associazioni obbligate alla predisposizione dei Modelli Unico enti non commerciali e Irap

(con esercizio coincidente con l'anno solare, con versamento delle imposte a saldo e primo acconto che scadeva il 30 giugno 2026)

Versamento del saldo di imposte sui redditi IRES ed IRAP per l'anno 2025 e della prima rata di acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40%, delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

### **Associazioni titolari di Partita Iva**

(per le quali il versamento delle imposte a saldo a primo acconto scadeva il 30 giugno 2026, che non abbiano provveduto al versamento del saldo IVA nel mese di marzo 2026)

Versamento del saldo IVA relativo all'anno 2025 maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2026 fino al 30 giugno 2026, importo successivamente maggiorato di un ulteriore 0,40%.

## **31 luglio**

### **Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo**

Trasmissione telematica all'Inps del modello *Uniemens* contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di giugno.

### **Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)**

Trasmissione telematica all'Inps del modello *Uniemens* contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di giugno.

### **Associazioni datori di lavoro**

Trasmissione telematica all'Inps del modello *Uniemens* contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di giugno.

### **Associazioni titolari di contratti di locazione**

Versamento dell'*imposta di registro* sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° Luglio 2026.

